

VERBALE DI ACCORDO LAVORO DOMENICALE

In data 14 Luglio 2023 presso sede CGIL Collegno si sono incontrati:

la Società GS S.p.A. rappresentata da: Fabrizia Bollati, Angelo Antoniotti [l'Azienda]

e

le OOSS territoriali di Torino [le OOSS]

· FILCAMS-CGIL rappresentata da: Michele Racanelli, Mario Adinolfi, Fabrizio Nicoletti, Umberto Radin

· FISASCAT-CISL rappresentata da: Stefania Zullo, Marilena Rocco

· UILTuCS-UIL rappresentata da Luca Sanna

Tutti con le rispettive RSA/RSU, facente parte della commissione lavoro domenicale.

PREMESSE

Le Parti, con il presente accordo provinciale, intendono definire una disciplina specifica per il settore della Distribuzione Moderna Organizzata in cui la società GS SpA ha un'ampia presenza territoriale anche delle attività indotte, per volume d'affari realizzato e di risorse occupate.

Le OOSS pur dando disponibilità a trovare soluzioni condivise, hanno più volte ribadito la contrarietà alle complete liberalizzazioni degli orari commerciali e delle aperture festive e domenicali, le quali hanno un impatto negativo sulla vita relazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

Le Parti convengono di disciplinare le quantità e modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività lavorativa durante le aperture domenicali previste dalla vigente legge e normativa contrattuale.

Il presente accordo, sostituisce ogni precedente accordo o prassi di pari oggetto e sulle medesime materie e si applica ai dipendenti con prestazione oraria settimanale a tempo pieno dei Punti di Vendita ad insegna "Iper", ai Punti di Vendita denominati aziendali "Miniper" e ai Punti Vendita ad insegna "Market" presenti nell'area metropolitana di Torino.

Le Parti concordano che alla data di sottoscrizione del presente accordo non vi sono ancora le condizioni per l'estensione dello stesso ai Punti di Vendita ad insegna Docks Cash & Carry e Gross Iper, e s'impegnano a stabilire entro la fine del 2023, incontri per quest'ultimo perimetro.

Il presente accordo si applica erga omnes a tutto il personale full time e avrà vigenza fino a naturale scadenza e/o proroga.

1. SFERA DI APPLICAZIONE

Quale condizione di miglior favore, fermo restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, previsti dalla contrattazione Nazionale, integrativa, territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, l'Azienda, al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative ha facoltà di:

a) Concordare con ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica compresi quei lavoratori con il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica aventi contratti recanti l'esigibilità della prestazione domenicale sottoscritti ante promulgazione D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e/o contratti individuali con la seguente dicitura o analoga "il suddetto orario settimanale, sarà articolato su un massimo di sei giornate e potrà comprendere anche le giornate domenicali e/o festive nelle quali l'apertura del punto vendita sarà autorizzata con appositi provvedimenti delle competenti autorità amministrative", lo svolgimento dell'attività lavorativa domenicale attraverso un calendario trimestrale nella misura massima del 36% delle domeniche annue disponibili tra il 07 gennaio e il 30 novembre. Ovvero il numero delle domeniche programmabili in regime ordinario dai singoli lavoratori sarà massimo 18 (a normativa attuale) per le restanti domeniche non sarà posto il vincolo dell'ordinarietà della prestazione.

b) Concordare con ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente non coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 39% delle ulteriori aperture domenicali previste nell'area metropolitana di Torino, ovvero il numero delle domeniche programmabili in regime ordinario dai singoli lavoratori sarà massimo 43 (a normativa attuale) per le restanti domeniche non sarà posto il vincolo dell'ordinarietà della prestazione.

2. SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE di cui al punto 1

In considerazione di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di lavoro domenicale si conviene di definire criteri certi di programmazione delle prestazioni domenicali al fine di poter garantire un adeguato presidio dei punti vendita con l'impiego del personale interno.


La programmazione delle prestazioni domenicali sarà regolata sui Punti di Vendita con cadenza trimestrale con la calendarizzazione delle disponibilità dei singoli lavoratori, tenuto conto del fabbisogno organizzativo, sulla base della fungibilità di mansione e delle esigenze tecnico-organizzative e produttive dei reparti di ciascun Punto Vendita indicate dall'Azienda.

La partecipazione al lavoro domenicale potrà essere prestata, in base alle necessità organizzative in reparti diversi da quelli di normale attribuzione, tenuto conto delle esigenze specifiche delle mansioni e qualifiche, nel rispetto degli inquadramenti contrattuali e idoneità alle mansioni in particolare per i reparti specialistici. La prestazione domenicale potrà essere articolata con un minimo di 6 ore per turno ed un massimo di 6,30 ore per turno con orario continuato, verranno dedotte le domeniche già prestate dalla data del 7 gennaio 2023 alla data di sottoscrizione del presente accordo.

La Direzione di ciascun Punto di Vendita predisporrà il tabellone aziendale in modo che sia visibile ed accessibile a tutti i lavoratori coinvolte. Le eventuali variazioni rispetto a quanto previsto saranno comunicate tempestivamente ai singoli lavoratori e congiuntamente comunicate alle RSA/RSU in







forza al Punto di Vendita, ove assenti l'Azienda s'impegna ad una comunicazione via mail alle OOSS firmatarie del presente accordo.

Qualora le disponibilità date dai lavoratori non fossero sufficienti a garantire un'adeguata copertura, l'Azienda completerà i presidi necessari mediante il ricorso alle prestazioni dei lavoratori a tempo pieno che non abbiano dato disponibilità e adottando criteri equi di rotazione tra gli stessi, che comunque prevedano la programmazione stabilita. Tali criteri vengono individuati con il seguente ordine di rilevanza:

- Fungibilità delle mansioni
- Numero di domeniche già prestate

3. ESENZIONI

Fermo restando quanto già previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal CCNL applicato, non saranno tenuti ad assicurare la loro prestazione nelle giornate domenicali i lavoratori a tempo pieno di cui alla sfera di applicazione, rientranti nei casi sotto indicati:

- Le madri o i padri, anche affidatari, o adottivi, anche da unione civile - Lgbtqia+, di bambini di età fino agli 8 anni, che non abbiano dato la loro disponibilità ad effettuare lavoro domenicale; e/o nel caso in cui l'altro genitore abbia una prestazione lavorativa domenicale documentata in settori di servizi di pubblica utilità, ivi compresi gli appalti;

*nota d'intesa: se entrambi i genitori sono dipendenti di GS Spa, l'esenzione sarà garantita ad un solo genitore alla volta.

- I lavoratori che assistono portatori di handicap o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento;
- Lavoratori beneficiari dei permessi previsti dalla L. 104 per parenti entro il 2° grado conviventi e non convivente;

4 TRATTAMENTO ECONOMICO

Le domeniche programmate saranno lavorate in regime ordinario dal 7 gennaio al 30 novembre di ogni anno, con la sola maggiorazione aggiuntiva prevista dal Contratto Integrativo Aziendale, calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione di fatto così come previsto dal CCNL applicato e s.m. per ciascuna ora di lavoro prestata in tale giornata.

Per i lavoratori di cui al punto 1 b), le domeniche programmate in regime ordinario dal 01 dicembre al 31 dicembre di ogni anno e dal 1 gennaio al 6 gennaio di ogni anno saranno retribuite con la maggiorazione aggiuntiva prevista dal Contratto Integrativo Aziendale.

L'Azienda conferma che verrà garantito il riposo settimanale così come previsto a norma di legge, nel corso della settimana in cui cade la domenica lavorata e/o entro la settimana successiva con il criterio della rotazione dal lunedì al sabato.

5. PREMIO FLESSIBILITÀ DOMENICALE

Le Parti convengono che l'Azienda erogherà ai lavoratori full time che presteranno in regime ordinario un numero di domeniche superiore a quelle previste dal presente Accordo una gift card del valore di euro 15,00 per ciascuna domenica in più prestata, si conviene che il presente premio verrà effettivamente maturato a partire dalla domenica successiva programmabile dal presente accordo, rimarcando l'esclusione del periodo dal 30 novembre al 7 gennaio di ogni anno, per i lavoratori di cui al punto 1 a).

L'erogazione della gift card complessiva del numero delle domeniche maturate, verrà erogata entro e non oltre il 31 gennaio successivo all'anno di maturazione. Verranno conteggiate le domeniche già prestate dalla data del 7 gennaio 2023 alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Per i lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro in corso d'anno, la verifica dei requisiti della maturazione gift card avverrà prima della erogazione delle competenze di fine rapporto.

6. CONSOLIDAMENTO ORARIO

Le parti attiveranno per tutta la validità del presente accordo, dei confronti territoriali e/o di Punto Vendita finalizzati alla stabilizzazione degli incrementi orari al personale part-time che manifesti formalmente la richiesta attraverso le RSA/RSU del punto vendita e/o le OOSS firmatarie del presente accordo.

Le disponibilità di cui sopra saranno valutate sulla base della necessità dell'organico di ciascun Punto Vendita e gli eventuali incrementi del monte ore contrattuale ed i relativi tempi di attuazione verranno stabiliti a livello di singola filiale.

7. MONITORAGGIO E DURATA

Le Parti concordano che verranno pianificati incontri periodici e/o su richiesta presso ciascuno dei Punti di Vendita coinvolti nel presente Accordo, tra le RSA/RSU e la direzione del Punto Vendita per verificare la coerenza tra quanto programmato e quanto effettivamente effettuato, per il riequilibrio del numero delle domeniche lavorabili per il personale part-time e full-time e, nell'applicazione di quanto previsto nei punti che precedono.

L'Accordo avrà durata biennale dalla data della sottoscrizione e si intende automaticamente rinnovato per un'ulteriore annualità in assenza di formale richiesta di recesso da una delle parti con un preavviso minimo di tre mesi di calendario, in caso contrario alla scadenza del triennio le Parti s'incontreranno per aprire un ulteriore confronto e/o proroga delle intese raggiunte.

RC

4
Calle

Letto, confermato e sottoscritto

GS SpA

OOSS

RSA/RSU

facente parte della commissione lavoro domenicale

[Handwritten signature in blue ink]
[Handwritten signature in purple ink]

[Handwritten signature in purple ink]
[Handwritten signature in purple ink]

Marlene Roux

fu fu

Mario Andrei
Lilli C...

Fosco P...

Paolo Z...

Enzo J...

Clivio D...

[Handwritten signature in purple ink]

Ugo M...

Dante L...

Rosario P...

[Handwritten signature in purple ink]

Piero P...

[Handwritten signature in purple ink]

Enrico U...

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in black ink]